

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno I

Mogadiscio, 30 Ottobre 1960

Suppl. N. 3 al N. 4

PUBBLICAZIONE MENSILE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

PREZZO: So. 5 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia So. 100; Estero So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso il Ministero di Grazia e Giustizia. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.

PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

DECRETO-LEGGE 11 ottobre 1960, n. 11 rep.: *Trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nella ricorrenza di particolari festività.*

5

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.


PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.

STAMPERIA DEL GOVERNO


— MOGADISCIO —



PARTE PRIMA

LEGGI COSTITUZIONALI E ORDINARIE

N. N.



PARTE SECONDA

DECRETI LEGGE E DECRETI LEGISLATIVI

REPUBBLICA SOMALA

DECRETO LEGGE 11 ottobre 1960, N. 11 rep.

Trattamento economico da corrispondere ai lavoratori nella ricorrenza di particolari festività.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione di nuove norme in merito al trattamento economico da corrispondere ai lavoratori subordinati nella ricorrenza di particolari festività;

SENTITO il Consiglio dei Ministri;

SU PROPOSTA del Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro di concerto con il Ministro degli Affari Generali;

IN VIRTU' delle facoltà conferitegli dall'art. 63 della Costituzione;

DECRETA:

Art. 1.

Nelle ricorrenze:

- della Festa Nazionale (1° Luglio);
- della Nascita del Profeta Mohamed (12° giorno del mese di Rabi Aual);
- del Neirus (inizio dell'anno solare);
- della Festa del Lavoro (1° Maggio);
- della Festa della Bandiera (12 Ottobre);
- della Giornata delle Nazioni Unite (24 Ottobre);

lo Stato, gli Enti pubblici e i privati. Datori di Lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, e che per effetto della Ricorrenza Festiva non abbiano prestato la loro opera, la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, la retribuzione da corrispondere è uguale al guadagno medio giornaliero degli ultimi sette giorni immediatamente precedenti quello della Festività, o quello della assenza nei casi previsti dall'Art. 3 del presente Decreto.

Ai lavoratori considerati nel precedente comma che prestino la loro opera nelle suindicate Ricorrenze Festive, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione del 100% per il 1° Luglio (Festa Nazionale) e con la maggiorazione per il lavoro festivo per le altre ricorrenze festive.

Art. 2.

Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle festività elencate all'Art. 1, è dovuta, oltre la normale retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con le stesse maggiorazioni stabilite nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 3.

Il trattamento stabilito nell'Art. 1 dovrà ugualmente essere corrisposto per intero al lavoratore anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

- a) — infortunio sul lavoro e malattia professionale, malattia;
- b) — congedo di maternità;
- c) — ferie e permessi;
- d) — sospensione del lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore;
- e) — sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con il venerdì o altro giorno festivo.

Art. 4.

Ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del presente Decreto-Legge è abrogata.

Art. 5.

Il presente Decreto-Legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sarà presentato all'Assemblea Nazionale a norma dell'Art. 63 della Costituzione della Repubblica, per la conversione in Legge.

Mogadiscio, li 11 ottobre 1960.

Aden Abdulla Osman

Il Primo Ministro

ABDIRASCID ALI SCERMARCHE

Il Ministro della Sanità, Veterinaria e Lavoro

SCEK ALI GIUMALE

VISTO e Registrato - Reg. n. 2, foglio n. 161.

Mogadiscio, li 30 ottobre 1960.

Il Magistrato ai Conti: AHMED DAHER.

PARTE TERZA

DECRETI REGOLAMENTARI E DECRETI AMMINISTRATIVI

N. N.

PARTE QUARTA

V A R I E

N. N.